

di Avv.to Rosa Bertuzzi

RIFIUTI ABBANDONATI: VIA LIBERA ALL'UTILIZZO DELLE CATEGORIE 4 E 5 PER IL TRASPORTO

Nota del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali del 21 maggio 2026 – Chiarimenti sulla classificazione e sul trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

Con la nota del 21 Maggio 2026, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, affrontando il tema delle modalità di trasporto e della corretta categoria di iscrizione all'Albo necessaria per lo svolgimento dell'attività. Il documento conferma l'orientamento già espresso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, secondo cui i rifiuti abbandonati su aree pubbliche, individuati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), n. 4 del D.Lgs. 152/2006, devono essere qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale natura anche ai fini della tracciabilità. Viene inoltre ribadito che, in caso di abbandono da parte di soggetti ignoti o inadempienti, spetta ai Comuni provvedere alla loro rimozione, indipendentemente dalla classificazione originaria dei rifiuti come urbani o speciali. La nota richiama le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, evidenziando come, in presenza di rifiuti palesemente identificabili e comunemente gestibili, possa essere applicata la cosiddetta "classificazione a vista", con attribuzione del relativo codice EER, purché siano escluse situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto, combustione, elementi sospetti o impossibilità di classificazione certa. Secondo il Comitato, tale approccio può riguardare anche rifiuti omogenei per i quali sia possibile individuare consapevolmente il corretto codice EER.

L'aspetto di maggiore rilevanza operativa riguarda tuttavia la possibilità di utilizzare, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati, anche mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell'Albo Gestori Ambientali. Il Comitato sottolinea infatti che tali veicoli, destinati al trasporto di rifiuti speciali, dispongono di caratteristiche tecniche idonee a garantire maggiori livelli di sicurezza ambientale e una più corretta gestione dei flussi verso gli impianti di recupero o smaltimento.

Ne consegue che gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti affidatari del servizio pubblico di raccolta possono procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati anche mediante l'utilizzo di mezzi autorizzati nelle categorie 4 e 5, attribuendo di volta in volta il codice EER pertinente. Il chiarimento amplia le possibilità organizzative degli operatori del settore e favorisce una gestione più efficiente dei rifiuti abbandonati, coniugando esigenze operative, tutela ambientale e corretta tracciabilità dei flussi, in linea con le finalità proprie dell'Albo Gestori Ambientali e della normativa nazionale sui rifiuti.



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

OGGETTO: raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all'Albo per lo svolgimento di tale attività.

Preliminarmente, si precisa che, come già espresso nella [Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021](#) del Ministero della Transizione Ecologica e nel riscontro all'[Interpello n. 72669 del 05 maggio 2023](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.

La normativa affida ai Comuni l'obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili "ab origine" nella categoria dei rifiuti speciali.

Gli indirizzi tecnico-operativi per la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle *Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti* di cui alla [Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105](#), approvate con [Decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021](#), che richiamano le *Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato* redatte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combustibili, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi "sospetti" (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli "non classificabili a vista" (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla "classificazione a vista" qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel [Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026](#) (e quindi ascrivibili alla categoria 1).

Ne consegue che la “classificazione a vista”, in virtù dell’approccio metodologico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come “omogenei” e per i quali possa essere consapevolmente assegnato un codice EER.

Ciò premesso, si rileva che i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.

Considerate quindi le finalità dell’Albo, che sono anche quelle di assicurare la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori, si ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.

IL SEGRETARIO

Cecilia Gigli

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Cecilia Gigli

21/05/2026 12:38:17 UTC+0200



Nome: Gizzi Daniele

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur

Data: 21/05/2026